



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 88 del 26.10.2015

OGGETTO: Procedura aperta per l'acquisizione, a lotto unico regionale, del servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO), per le Aziende Sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto. Modifica parziale e rettifica del decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n.81 del 30.09.2015

NOTE PER LA TRASPARENZA: Il presente provvedimento modifica parzialmente e rettifica gli atti di gara della procedura aperta per l'acquisizione, a lotto unico regionale, del servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO), per le Aziende Sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto.

IL DIRIGENTE DEL COORDINAMENTO REGIONALE ACQUISTI PER LA SANITA'

Con decreto n.81 del 30.09.2015 è stata indetta apposita Procedura aperta per l'acquisizione, a lotto unico regionale, del servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO), per le Aziende Sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto, per l'importo complessivo presunto triennale posto a base d'asta, a pena di esclusione, di €.70.000.000,00 (imposte incluse), comprensivo dell'importo triennale di €.60.000.000,00 più eventuale proroga di 6 mesi pari ad €.10.000.000,00;

Il giorno 11.11.2015 è stato prestabilito quale termine per la presentazione delle offerte.

In seguito alla pubblicazione della documentazione di gara, sulla base di un'ulteriore analisi degli atti e di richieste da parte di ditte interessate alla procedura, sono stati rilevati alcuni aspetti da modificare o rettificare nella redazione degli atti stessi e precisamente:

Disciplinare di gara :

Art. 12 – Sito internet e comunicazioni con le Imprese: viene modificato il paragrafo relativo all'invio di comunicazioni, prevedendo che le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e gli offerenti potranno avvenire non solo a mezzo PEC, come previsto nel documento iniziale, ma anche a mezzo fax al numero 041/2793069 nei casi in cui non sia previsto l'obbligo normativo di utilizzo della PEC.

Capitolato speciale:

- Art.3 Premio dell'assicurazione- Decorrenza dell'assicurazione –termini di rispetto: viene modificata la Tabella riepilogativa come di seguito riportato:
Ulss 4 – alto vicentino: la percentuale rispetto al premio imponibile annuo complessivo viene rettificata da 3,40 a 3,35;
Ulss 15- Alta Padovana: i giorni di copertura prima annualità vengono rettificati da 365 a 0;
Ulss 18 di Rovigo: la percentuale rispetto al premio imponibile annuo complessivo viene rettificata da 4,20 a 4,15;
Ulss 19 di Adria: la decorrenza dell'assicurazione (ore 24:00) per la prima annualità viene rettificata da 30/04/2016 a 30/06/2016; i giorni di copertura prima annualità passano da 245 a 184.

- Art.14- Diritto di surrogazione e rinuncia alla rivalsa: il paragrafo iniziale che citava: *“La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art 1916 del Codice Civile nei confronti delle persone delle quali l’Assicurato o l’Azienda si avvale nello svolgimento della sua attività, degli Enti e delle aziende da questa costituiti e dei loro dipendenti salvo il caso in cui il danno sia causato dal personale dipendente dell’Azienda stessa e sia dovuto a dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato emessa dalla Corte dei Conti, o dal personale non dipendente della Azienda e sia dovuto a dolo accertato con sentenza passata in giudicato”*, viene sostituito con il seguente testo: *“La Società rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell’art 1916 del Codice Civile nei confronti delle persone delle quali l’Assicurato o l’Azienda si avvale nello svolgimento della sua attività, degli Enti e delle aziende da questa costituiti e dei loro dipendenti salvo il caso in cui il danno sia causato dai prestatori di lavoro dell’Azienda stessa e sia dovuto a dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato emessa dalla Corte dei Conti”*.
- Art.16- Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili ex D.Lgs 28/2010 e s.m.i: il 5° paragrafo che citava: *“Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono a carico della Società, ivi comprese le spese per il legale designato”*, viene sostituito con il seguente testo: *“Per i sinistri di sua competenza, le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono a carico della Società, ivi comprese le spese per il legale designato”*.
- Art.22 – Novero dei Terzi: l’ultimo paragrafo che citava: *“Il Prestatore di Lavoro è considerato terzo qualora subisca il danno quando non è sul lavoro o in servizio oppure quando fruisca delle prestazioni mediche e sanitarie erogate dall’Azienda o da altro Assicurato o quando subisca i danni contemplati agli articoli 25.25 e 25.34 -lett. b)”*, viene sostituito con il seguente testo: *“Il Prestatore di Lavoro è considerato terzo qualora subisca il danno quando non è sul lavoro o in servizio oppure quando fruisca delle prestazioni mediche e sanitarie erogate dall’Azienda o da altro Assicurato o quando subisca i danni contemplati agli articoli 25.24 e 25.33 -lett. b)”*.
- Art.29 – Limiti di risarcimento: L’intero articolo che citava:
“Per le voci di rischio qui di seguito elencate si conviene di applicare i seguenti limiti di risarcimento:
a) Articolo 25.23 - Propagazione di incendio:
limite di risarcimento per sinistro € 1.000.000,00, in eccesso a quanto previsto nella polizza incendio;
b) Articolo 25.24 - Cose consegnate e non:
limite di risarcimento per ogni persona danneggiata € 1.000.000,00
limite di risarcimento per annualità assicurativa: € 1.000.000,00
c) Articolo 25.25 - Cose dei dipendenti :
limite di risarcimento per ogni persona danneggiata € 15.000,00
limite di risarcimento per annualità assicurativa: € 50.000,00
d) Articolo 25.26 - Interruzione di attività di terzi:
limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa € 1.000.000,00
e) Articolo 26- Inquinamento accidentale:
limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa € 1.000.000,00”

viene sostituito con il seguente testo:

“Per le voci di rischio qui di seguito elencate si conviene di applicare i seguenti limiti di risarcimento:
a) Articolo 25.22 - Propagazione di incendio:
limite di risarcimento per sinistro € 1.000.000,00, in eccesso a quanto previsto nella polizza incendio;
b) Articolo 25.23 - Cose consegnate e non:
limite di risarcimento per ogni persona danneggiata € 1.000.000,00
limite di risarcimento per annualità assicurativa: € 1.000.000,00
c) Articolo 25.24 - Cose dei dipendenti :
limite di risarcimento per ogni persona danneggiata € 15.000,00
limite di risarcimento per annualità assicurativa: € 50.000,00
d) Articolo 25.25 - Interruzione di attività di terzi:
limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa € 1.000.000,00
e) Articolo 26- Inquinamento accidentale:
limite di risarcimento per sinistro e per annualità assicurativa € 1.000.000,00”.

Si ravvisa conseguentemente, la necessità di modificare e/o rettificare, per le parti suesposte il disciplinare di gara, ed il Capitolato Speciale, che costituiscono parti integranti e sostanziali del sopra citato decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 81 del 30.09.2015.

Si ritiene, pertanto, di approvare gli allegati documenti Avviso di rettifica G.U.U.E., (Allegato A), Estratto dell'Avviso (Allegato B), disciplinare di gara (Allegato C), Capitolato speciale (Allegato D)

TUTTO CIO' PREMESSO

VISTO il D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006 e s.m.i.;

VISTE le DGRV n. 955/2013, n.143/2014 e n.564/2015.

VISTO il Decreto n. 81 del 30.09.2015 del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità;

DECRETA

1. di modificare parzialmente e rettificare, sulla scorta di quanto indicato in premessa, il proprio decreto n. 81 del 30.09.2015 relativo all'indizione apposita Procedura aperta per l'acquisizione, a lotto unico regionale, del servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO), per le Aziende Sanitarie e l'Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto, per l'importo complessivo presunto triennale posto a base d'asta, a pena di esclusione, di €.70.000.000,00 (imposte incluse), comprensivo dell'importo triennale di €.60.000.000,00 più eventuale proroga di 6 mesi pari ad €.10.000.000,00;
2. di approvare gli allegati documenti Avviso di rettifica G.U.U.E., (Allegato A), Estratto dell'Avviso (Allegato B), Disciplinare di gara (Allegato C), Capitolato speciale (Allegato D), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, e che sostituiscono integralmente la corrispondente documentazione di gara approvata con il sopra citato decreto del Dirigente della Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 81 del 30.09.2015;
3. di dare atto che il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, provvederà alle conseguenti pubblicazioni;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per la Regione;
5. di pubblicare per estratto il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto

Il Dirigente del
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità
Nicola De Conti